



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZINO ECONOMALE PRESSO LA SEDE DELL' A.L.S.I.A IN MATERA.**

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di materiale di consumo da destinare agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) con sede in Matera, relativamente al presunto fabbisogno calcolato per la durata triennale del contratto.

La fornitura è divisa nei seguenti lotti aggiudicabili separatamente:

- lotto n. 1: scrittura;
- lotto n. 2: archivio;
- lotto n. 3: carta ;
- lotto n. 4: oggettistica;
- lotto n. 5: informatica;
- lotto n. 6: pulizia;
- lotto n. 7: consumabili;

e meglio specificati nella scheda-offerta “**Elenco materiale magazzino economale**”- Offerta Economica- facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Le quantità evidenziate nella scheda per la predisposizione dell'offerta, sono approssimative e non impegnative per l'A.L.S.I.A., che potrà ordinare forniture per quantità ed importi minori o maggiori, fino alla concorrenza del 20%, in base alle effettive necessità operative dell'Agenzia e della disponibilità dell'importo contrattuale, senza che l'appaltatore possa elevare pretese di indennizzo o compenso qualsiasi. In particolare, si precisa che la fornitura di cui al lotto n.7 potrà variare al variare della dotazione delle macchine nel numero e nella marca. Per le forniture extracontrattuali, le ditte partecipanti dovranno indicare, pertanto, nell'offerta economica relativa al lotto n.7 la percentuale di sconto offerto rispetto al listino ufficiale da applicare a tutte le marche (ciò non costituirà criterio di aggiudicazione).

### **Art.2 – Modalità di partecipazione alla gara**

Per partecipare alla gara le ditte dovranno, **pena l'esclusione**, seguire le indicazioni, indicate nel bando di gara, a cui il presente capitolato integralmente si richiama.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

L'appalto avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

L' A.L.S.I.A si riserva, comunque, la facoltà di prorogare il contratto, nelle more di espletamento di nuova gara, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto alle ditte aggiudicatrici che si impegnano ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni pattuite, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà concluso senza disdetta delle parti.

E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 4 – Raggruppamenti temporanei di imprese**

E' ammesso per la fornitura dei beni oggetto della gara anche il ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 163//2006 e s.m.i.

In caso di R.T.I. non ancora costituita, la documentazione prevista dal Bando di gara e dal presente capitolato, pena l'esclusione, dovrà essere presentata da ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento. L'offerta congiunta, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte e dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del d. lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario, dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 163/06 e risultare da scrittura privata autenticata.

Le imprese partecipanti ad un R.T.I. non potranno presentare singole offerte.

#### **Art. 5 – Modalità e caratteristiche dei vari tipi di fornitura**

Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate in esatta conformità agli ordinativi di acquisto emessi dal responsabile dell'ufficio Economato. I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche indicate per quantità e qualità nella allegata scheda-offerta, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Prodotti diversi da quelli specificati nell'ordine saranno accettati solo dopo aver verificato in modo insindacabile la perfetta corrispondenza nelle modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito dovesse risultare non idoneo all'uso, la ditta dovrà fornire quanto richiesto nell'ordine o in caso di impossibilità della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli aggiudicati, l'Ente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto. Resta inteso che il prezzo del prodotto offerto non dovrà subire variazioni in aumento, rispetto a quello di aggiudicazione, a fronte di eventuali variazioni tecniche.

In particolare tutto il materiale fornito dovrà essere di ottima qualità ed il materiale di cui al lotto n.7 dovrà essere originale al fine di evitare problemi nel funzionamento delle macchine in uso presso i diversi uffici.

#### **Art. 6 – Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà effettuata come previsto dall'art. 82 del d. lgs. n. 196/06 e s.m.i., ossia al prezzo più basso per ciascun lotto, fermo restando la sussistenza delle caratteristiche minime di ciascun prodotto di ogni lotto.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete anche di una singola voce per ciascun lotto ovvero offerte condizionate.

### **Art. 7 – Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato le ditte aggiudicatrici di ciascun lotto dovranno prestare cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs 163/2006, prima della stipulazione del contratto, nella misura del 10% dell'importo aggiudicato per l'intera durata del contratto.

Tale cauzione dovrà riportare le seguenti condizioni:

- essere incondizionata ed irrevocabile;
- prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta della A.L.S.I.A., ad effettuare il versamento della somma garantita anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario o di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 c.c.;

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dall'invio della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Al termine del contratto, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze e dopo che il fornitore avrà provato di aver pagato eventuali spese di sua competenza, l'Agenzia rilascerà il N.O. per lo svincolo del deposito cauzionale, che avverrà a spese e cura dell'interessato senza diritto ad interessi di sorta.

### **Art. 8 – Penalità**

In caso di ritardo delle forniture (entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine) sarà applicata una penale giornaliera di €50,00, per i primi 10 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempimento ed incamerare la cauzione definitiva o proseguire in merito all'applicazione della predetta penale. In merito alla predetta scelta da parte dell'Ente verrà inviata apposita nota.

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di difformità, la ditta aggiudicataria sarà obbligata alla sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti aventi analoghe caratteristiche e prestazioni di quello aggiudicato, entro un termine massimo di 8 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo.

Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi con incameramento della cauzione e fatta salva l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore.

### **Art. 9 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

1. mancata o grave ritardo nella consegna del prodotto, entro i termini di cui al successivo art.12;
2. sospensione ingiustificata delle forniture anche per una sola volta (al riguardo è da precisarsi che l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non dà diritto alla sospensione delle forniture);
3. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
4. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'appaltatore;
5. cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura;
6. frode dell'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere l'ulteriore risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 10 – Modalità di pagamento ed invariabilità dei prezzi**

Il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture, accompagnate da bolle di consegna per avvenuta fornitura regolarmente effettuata, debitamente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Economato;

I prezzi, comprensivi dei costi di imballaggio e trasporto ed ulteriore onere accessorio, dovranno intendersi invariati per l'intera durata del contratto.

Le fatture non potranno essere emesse prima dell'intera consegna della fornitura indicata sul singolo ordine.

### **Art. 11 – Modalità e termini di consegna**

Le consegne, ripartite nel corso della durata della fornitura, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate presso la sede dell'A.L.S.I.A. sita in Matera in viale Carlo Levi s.n. – previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio Economato .

**I termini di consegna sono stabiliti in 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli ordini.**

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad un controllo di quanto spedito per accertare la quantità e la conformità al capitolato di quanto ricevuto.

### **Art. 12 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia le parti convengono di accettare l'esclusiva competenza del foro di Matera.

### **Art.13 – Spese Contrattuali**

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro ( in caso d'uso), marche da bollo, come ogni altra spesa inerente e conseguente il contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

### **Art. 14– Osservanza delle disposizioni di legge**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale e nel Bando di gara di gara si intendono applicabili le norme di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al R.D. n. 827 del 23.05.24 e del codice civile.

Per la ditta, in segno di incondizionata accettazione

(Timbro e firma)